

ABC del diritto internazionale umanitario



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Index

Introduzione	5	Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario	18
Glossario	8	Conduzione delle ostilità	19
<hr/>			
A			
Accesso umanitario	8	Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	19
Agenzia centrale di ricerca della Croce Rossa	8	Conflitto armato	19
Aggressione	9	Consuetudine internazionale	20
Ambiente	9	Convenzioni dell'Aia	20
Armi	10	Convenzioni di Ginevra	21
Armi a grappolo	10	Corte penale internazionale (CPI)	21
Armi biologiche	11	Crimine di aggressione	22
Armi chimiche	11	Crimine di genocidio	23
Armi di distruzione di massa	12	Crimini contro l'umanità	23
Armi nucleari	12	Crimini di guerra	24
Attori non statali	12	<hr/>	
Attuazione	13	D	
<hr/>			
B			
Bambini	13	Depositario	24
Bambini soldato	14	Diritti dell'uomo	24
Beni civili	15	Diritto internazionale penale	25
Beni culturali	15	Disordini interni	26
Buoni uffici	16	Distinzione	26
<hr/>			
C			
Campo d'applicazione	16	Divieto della tortura	27
Cessate il fuoco	16	Divulgazione	27
Civili	17	Documento di Montreux	28
Codice di condotta internazionale per i servizi privati e di sicurezza	17	Donne	28
Combattenti	17	Dunant, Henry	29
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)	18	<hr/>	
E			
		Emblemi (segni distintivi)	30
<hr/>			
F			
		Feriti, malati e naufraghi	30

<hr/>		<hr/>	
G		P	
Garanzie fondamentali	31	Parafatura, firma e ratifica	39
Giornalisti	31	Partecipazione diretta alle ostilità	40
Guerra asimmetrica	31	Perfidia	40
Guerra civile	32	Persone protette	40
«Guerra contro il terrorismo»	32	Potenze protettrici	41
<hr/>		Precauzione	41
I		Presa d'ostaggi	42
Imprese militari e di sicurezza private	33	Prigionieri di guerra	42
Inchiesta	33	Proiettili Dum-dum	43
Internamento	34	Promozione del diritto internazionale umanitario	43
Ius ad bellum, ius in bello	34	Proporzionalità	44
<hr/>		Protezione civile	44
L		Protocolli aggiuntivi	44
Lieber, Francis	34	<hr/>	
<hr/>		R	
M		Rappresaglie	45
Mercenari	35	Residui bellici esplosivi	45
Mezzi e metodi di guerra	35	Rifugiati	46
Mine	35	<hr/>	
Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	36	S	
<hr/>		Sette principi fondamentali	46
N		Sfollati	47
Necessità militare	36	Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	47
Nuove tecnologie	37	Sofferenze inutili	47
<hr/>		Solferino	48
O		Sparizioni forzate e arresti arbitrari	48
Obiettivi militari	37	Spie	48
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)	38	Statuto di Roma	49
Operazioni di pace	39	<hr/>	
<hr/>		T	
		Territorio neutrale e zona neutrale	49
		Territorio occupato	49
		Terrorismo	50
		Tribunali ad hoc	50
		Truppe multinazionali	50

Introduzione

Il diritto internazionale umanitario – detto anche diritto dei conflitti armati o diritto internazionale bellico (*ius in bello*) – si applica unicamente in caso di conflitti armati internazionali e non internazionali e ha una doppia funzione: disciplina la conduzione delle ostilità e protegge le vittime dei conflitti armati. Non risponde tuttavia alla domanda sulla liceità di una guerra (*ius ad bellum*) che è regolata dallo Statuto delle Nazioni Unite (ONU). Il diritto internazionale umanitario vale per qualsiasi conflitto armato, indipendentemente dalla sua legittimità, e per tutte le parti in conflitto.

Importanti aspetti del diritto internazionale umanitario, che riguardano la conduzione delle ostilità, sono stati elaborati durante le due Conferenze internazionali che si sono svolte all’Aia nel 1899 e nel 1907 («diritto dell’Aia»). I partecipanti a queste conferenze hanno approvato diverse dichiarazioni e convenzioni contenenti una serie di regole limitative riguardo ai mezzi e metodi di guerra, come le Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907 concernenti le leggi e i costumi della guerra per terra, le diverse convenzioni del 1907 sulla guerra marittima, e le dichiarazioni del 1899 sul divieto dei proiettili contenenti gas velenosi e dei proiettili Dum-dum.

Le disposizioni per proteggere le vittime di conflitti armati («diritto di Ginevra») sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra che proteggono i seguenti gruppi di persone:

- i feriti e i malati delle forze armate in campagna (Convenzione I);
- i feriti, i malati e i naufraghi delle forze armate in mare (Convenzione II);
- i prigionieri di guerra (Convenzione III);
- i civili in tempi di guerra (Convenzione IV).

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sono state completate nel 1977 da due protocolli aggiuntivi sulla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali e non internazionali e nel 2005 da un terzo protocollo aggiuntivo relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale.

Questa rigorosa differenziazione tra il «Diritto dell’Aia» e il «Diritto di Ginevra» è stata superata al momento dell’adozione dei due Protocolli aggiuntivi del 1977 che hanno aggiornato le regole relative alla condotta delle ostilità.

Il diritto internazionale umanitario si applica esclusivamente in caso di conflitti armati internazionali e non internazionali; si rileva che, per i conflitti internazionali, vi sono molte più disposizioni che per quelli non internazionali. D'altronde, la maggior parte delle norme fanno oggi parte del diritto consuetudinario internazionale e si applicano non solo ai conflitti armati internazionali, che erano all'origine delle norme in questione, ma anche ai conflitti armati non internazionali.

Il diritto internazionale umanitario si rivolge in primo luogo agli Stati e alle parti in conflitto (come p. es. gruppi armati), ma molte disposizioni valgono anche per le singole persone. Esso impegna gli Stati a osservare le norme, a far cessare ogni violazione e a giudicare o estradare le persone accusate di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (crimini di guerra). Se uno Stato non ha la volontà o la capacità di giudicare o perseguire gli autori dei crimini di guerra, spetta alla comunità internazionale garantire che tali crimini non restino impuniti, affidando la competenza alla Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia. La comunità internazionale ha inoltre istituito tribunali internazionali ad hoc per perseguire i crimini commessi nell'ambito di determinati conflitti (p. es. i tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e il Ruanda).



© CRC/J. Barry

Testimoni di guerra

Come vivono la guerra i combattenti e i civili? Perché spesso in guerra viene smarrito anche l'ultimo residuo di umanità? Nell'ambito del progetto «Testimoni di guerra», il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha interpellato più di 12000 persone, interrogandole sui vari aspetti legati alla guerra. Le interviste sono state condotte in 12 Paesi colpiti dalla guerra*. I risultati sono stati pubblicati nel 2000.

www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/p0758 (inglese)

* Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Colombia, El Salvador, Georgia/Abkhazia, Israele, Territori occupati e autonomi, Libano, Nigeria, Filippine, Somalia, Sudafrica

Le parti in conflitto s'impegnano a osservare il diritto internazionale umanitario in tutte le circostanze, a prescindere dal comportamento dell'avversario. Una parte non può sostenere che l'altra non rispetta il diritto internazionale umanitario per sottrarsi ai propri obblighi. Gli Stati sono inoltre legati agli accordi anche quando gli avversari non vi hanno aderito.

Il presente ABC spiega importanti concetti del diritto internazionale umanitario e dà quindi una visione d'insieme su questo settore particolare del diritto internazionale. Non ha pretese di completezza.

Glossario

A

Accesso umanitario

Nel caso in cui la protezione civile non fosse provvista a sufficienza di beni di approvvigionamento e di derrate alimentari, il diritto internazionale umanitario prevede azioni di soccorso umanitario imparziali e non discriminatorie, se le parti interessate sono d'accordo (salvo nei casi di occupazione, in cui l'occupante ha l'obbligo di accettare il soccorso umanitario). Obbliga inoltre gli Stati ad approvare e a facilitare il trasporto rapido ed efficiente dei beni di soccorso. I civili hanno diritto di rivolgersi a qualsiasi organizzazione che possa far pervenire loro l'aiuto. In caso di conflitti armati, le organizzazioni umanitarie spesso non possono accedere ai civili bisognosi di protezione, per esempio perché le parti in conflitto vi si oppongono, a causa di difficoltà geografiche o logistiche, o a causa di ostacoli burocratici o per considerazioni di sicurezza.

- » Territorio occupato
- » Civili
- » Conflitto armato

Agenzia centrale di ricerca della Croce Rossa

L'agenzia centrale di ricerca è stata istituita sotto l'egida del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e ha sede a Ginevra. È l'organizzazione che ha sostituito l'Agenzia centrale di informazione sui prigionieri di guerra che nelle due guerre mondiali aveva difeso i diritti dei prigionieri di guerra e il diritto delle famiglie di conoscere la sorte dei propri familiari. L'agenzia centrale di ricerca lavora in collaborazione con i servizi d'informazione ufficiali, i delegati del CICR e altre istituzioni attive sul terreno. Coordina la ricerca di persone scomparse, fornisce informazioni sui prigionieri di guerra e su altre persone arrestate, organizza trasferimenti e rimpatri, trasmette messaggi e favorisce i ricongiungimenti familiari.

- » Comitato internazionale della Croce Rossa
- » Prigionieri di guerra

Aggressione

L'aggressione è definita come l'impiego della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato. Il diritto internazionale vieta, in linea di principio, qualsiasi atto di forza militare, ma concede tuttavia due eccezioni: da un lato, l'autodifesa militare a determinate condizioni; dall'altro, provvedimenti di mantenimento o di ripristino della pace mondiale e della sicurezza internazionale, in base ad una decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU presa in virtù del Capitolo VII dello Statuto.

Il concetto di crimine di aggressione secondo il diritto internazionale deve essere distinto dal concetto di aggressione secondo il diritto internazionale penale. Quest'ultimo è legato alla responsabilità penale individuale.

- » Crimine di aggressione
- » Diritto internazionale penale

Ambiente

Gli attacchi e i metodi di guerra che provocano danni estesi, persistenti e gravi all'ambiente naturale sono esplicitamente vietati dal primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra. Anche i principi generali della consuetudine internazionale come la distinzione e la proporzionalità garantiscono la protezione dell'ambiente.

- » Protocolli aggiuntivi
- » Convenzioni di Ginevra
- » Consuetudine internazionale
- » Distinzione
- » Proporzionalità

Armi

Il diritto internazionale umanitario limita o vieta l'impiego di armi che va oltre lo scopo di indebolire il nemico. Per mettere al bando queste armi, si basa su tre criteri fondamentali:

- armi che portano inevitabilmente alla morte;
- armi che provocano ferite o sofferenze inutili;
- armi che colpiscono in modo indiscriminato.

- » Sofferenze inutili
- » Mine
- » Armi a grappolo
- » Proiettili Dum-dum
- » Armi biologiche
- » Armi chimiche
- » Armi nucleari
- » Consuetudine internazionale

In base a questi tre criteri, sono state vietate esplicitamente diverse armi nelle convenzioni internazionali tra cui le mine antiuomo, le armi a grappolo, le armi laser accecanti, i proiettili Dum-dum, le armi biologiche e le armi chimiche. Alcuni di questi divieti valgono anche come consuetudine internazionale. Non sono espressamente vietate le armi nucleari.

Armi a grappolo

Le armi a grappolo sono state impiegate regolarmente e ampiamente nella guerra del Vietnam e in altri conflitti armati. Sono formate da un contenitore che contiene da una decina a diverse centinaia di sottomunizioni, dette anche bombette, che vengono liberate prima dell'impatto e si diffondono quindi su di una vasta area. Le armi a grappolo possono avere conseguenze umanitarie gravi perché colpiscono indiscriminatamente. Alcune sottomunizioni inoltre non esplodono, giacciono sul suolo e costituiscono quindi un pericolo per la popolazione civile per lungo tempo.

Nel maggio 2008, a Dublino, è stata approvata una convenzione internazionale che vieta la produzione, l'immagazzinamento, il trasferimento e l'impiego di armi a grappolo. Questa convenzione prevede altresì il ripristino delle aree coinvolte, la distruzione delle riserve nonché disposizioni consacrate all'assistenza alle vittime. La Svizzera l'ha ratificata il 17 luglio 2012.

- » Conflitto armato
- » Civili

Armi biologiche

Queste armi sono dette anche armi batteriologiche. Hanno lo scopo di diffondere malattie o di provocare la morte. Le armi biologiche contengono organismi viventi che si riproducono e possono liberare tossine che attaccano gli esseri umani, gli animali e le piante, mettendo in pericolo la salute di uomini e animali e provocando danni ambientali.

L'impiego di armi biologiche è vietato dal 1925. La Convenzione del 1972 sulle armi biologiche vieta la produzione e l'immagazzinamento sia di armi che contengono agenti microbiologici, batteriologici e tossine che dei vettori di diffusione. Gli Stati che aderiscono a questa Convenzione s'impegnano a distruggere tali armi o a convertirle a fini pacifici.

» Armi

Armi chimiche

Queste armi contengono sostanze chimiche nocive che possono provocare la morte di esseri umani e animali, un'incapacità temporanea o danni permanenti. Le sostanze possono contaminare anche derrate alimentari, bevande o materiali.

Le conseguenze devastanti dell'impiego di armi chimiche nella prima guerra mondiale hanno portato nel 1925 a vietare l'uso di gas asfissianti, tossici e simili. Il divieto è stato completato nel 1993 da una convenzione internazionale che vieta lo sviluppo, la produzione, l'immagazzinamento e l'impiego di armi chimiche e raccomanda la distruzione di queste armi.

» Armi

Armi di distruzione di massa

Le armi nucleari, le armi biologiche e le armi chimiche sono armi di distruzione di massa. Si distinguono dalle altre armi per il fatto che nuocciono agli esseri umani e distruggono beni su vasta scala e per il fatto che possono provocare danni ambientali sostanziali e persistenti.

- » Armi nucleari
- » Armi biologiche
- » Armi chimiche
- » Armi

Armi nucleari

La definizione comprende la bomba atomica, la bomba all'idrogeno (bomba termonucleare) e la bomba a neutroni. Le armi nucleari impiegate nel 1945 a Hiroshima e Nagasaki non sono in generale vietate dal diritto internazionale ma sottostanno a divieti specifici (test, produzione, immagazzinamento ecc.).

Secondo una perizia del 1996 della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite, l'impiego di armi nucleari viola tuttavia in generale il diritto internazionale umanitario a causa delle sue ripercussioni anche se non esiste un divieto generale e universale né nella consuetudine internazionale né nel diritto dei trattati internazionali. È tuttavia difficile immaginare come il loro impiego possa essere conforme alle norme del diritto internazionale umanitario, in particolare ai principi della distinzione, della proporzionalità e della precauzione.

- » Consuetudine internazionale
- » Distinzione
- » Proporzionalità
- » Precauzione

Attori non statali

Oggi sempre più attori non statali, per esempio gruppi armati nonché imprese militari e di sicurezza privata, svolgono un ruolo nei conflitti armati. Il diritto internazionale umanitario è vincolante non solo per gli Stati, ma anche per gli attori non statali.

- » Imprese militari e di sicurezza privata
- » Conflitto armato

Attuazione

Comprende tutte le misure necessarie per far rispettare il diritto internazionale umanitario. L'attuazione incombe in primo luogo agli Stati. Essi devono rispettare e imporre il diritto internazionale umanitario in tutte le circostanze, integrando le regole nella loro legislazione interna, segnatamente nel diritto penale, in modo che i crimini di guerra possano essere perseguiti. Devono inoltre prendere tutti i provvedimenti necessari per far cessare le violazioni. In caso di gravi infrazioni, gli Stati sono obbligati a giudicare essi stessi i colpevoli o a farli giudicare da un'altra parte contraente. Le parti contraenti sono inoltre obbligate a divulgare il diritto internazionale umanitario. A livello internazionale sono, in particolare, la Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario, i tribunali ad hoc e la Corte internazionale di giustizia a vigilare sull'attuazione.

- » Crimini di guerra
- » Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario
- » Tribunali ad hoc

B

Bambini

Il diritto internazionale umanitario pone i bambini sotto una particolare protezione. Le parti in conflitto devono dare loro tutte le cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a causa della loro età o per altri motivi. I bambini devono essere privilegiati nell'ambito dell'aiuto alimentare e medico. Il diritto internazionale umanitario prevede inoltre garanzie per i bambini arrestati, l'intangibilità della loro nazionalità e del loro stato civile e il ricongiungimento familiare. Accorda ai bambini che a seguito di una guerra sono rimasti orfani o sono stati separati dai loro genitori il diritto a una formazione nel rispetto della loro religione e della loro cultura.

Bambini soldato

Al mondo ci sono circa 250 000 bambini soldato. Alcuni sono stati reclutati con la forza mentre altri si sono portati volontari per motivi ideologici o semplicemente per potersi nutrire. Il Protocollo facoltativo del 2000 alla Convenzione dell'Onu sui diritti del fanciullo prevede misure per il reinserimento sociale di bambini che hanno partecipato a combattimenti. Completa e rafforza le disposizioni dei due Protocolli aggiuntivi, vietando il reclutamento obbligatorio e la partecipazione diretta alle ostilità prima del raggiungimento del 18° anno di età. Impone inoltre agli Stati contraenti di prevedere misure per impedire che gruppi armati possano reclutare persone sotto i 18 anni o impiegarle nei combattimenti. Il reclutamento di bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate o in altri gruppi armati è considerato un crimine di guerra.

» Crimini di guerra



©CICR/B. Heger

L'esperienza di guerra dei combattenti*

Nelle regioni colpite dalla guerra è rimasto ferito il 29 per cento dei combattenti, il 18 per cento è stato fatto prigioniero e quasi il 20 per cento dei prigionieri è stato vittima di torture. Il 43 per cento dei combattenti ha dichiarato di aver perso in guerra un familiare.

* Risultati tratti da «Testimoni di guerra», inchiesta condotta a livello mondiale dal CICR

Beni civili

Il diritto internazionale umanitario distingue tra beni civili e obiettivi militari. Vieta gli atti di violenza contro beni civili. Altre disposizioni riguardano la protezione particolare di determinati beni civili che, in parte, devono essere segnalati in modo speciale: mezzi di trasporto, istituti sanitari, luoghi di culto, beni culturali, impianti della protezione civile, beni vitali per la popolazione, ambiente naturale, dispositivi e impianti contenenti forze pericolose (p. es. centrali nucleari o bacini di accumulazione). I beni civili sono tutti i beni che non sono obiettivi militari.

- » Obiettivi militari
- » Beni culturali
- » Ambiente

Beni culturali

Sono considerati beni culturali i beni mobili o immobili che rivestono grande importanza per il patrimonio culturale mondiale, come pure gli edifici nei quali sono conservati o esposti. In caso di conflitto armato, i beni culturali sottostanno ad una protezione particolare da parte del diritto internazionale. Non solo è vietato commettere atti ostili contro i beni culturali, ma anche utilizzare oggetti appartenenti ai beni culturali per sostenere un'azione militare o farne oggetto di rappresaglie. Una deroga è possibile solo in caso di necessità militare imperativa. I beni protetti possono essere provvisti di un segno distintivo.

Il trattamento dei beni culturali è disciplinato nella Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e in due protocolli aggiuntivi. Il primo serve a proteggere i beni culturali durante un'occupazione (territorio occupato), il secondo rafforza la protezione, la estende ai conflitti armati non internazionali e disciplina la punibilità individuale.

- » Conflitto armato
- » Rappresaglie
- » Necessità militare
- » Convenzione dell'Aia
- » Protocolli aggiuntivi
- » Territorio occupato
- » Emblemi

Buoni uffici

Il termine indica tutti gli impegni che un terzo (Stato, organizzazione internazionale, ecc.) intraprende per contribuire a risolvere pacificamente un conflitto fra due o più parti in conflitto. I buoni uffici intendono favorire il dialogo fra le parti in conflitto. I buoni uffici vanno dal semplice sostegno tecnico o organizzativo (p. es. mettere a disposizione una sede per una conferenza fra le parti in conflitto), ai servizi di mediazione (facilitazione e mediazione), fino alla partecipazione a operazioni di pace internazionali. Con i loro buoni uffici gli Stati, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) o la Commissione internazionale d'inchiesta possono contribuire alla soluzione di conflitti.

- » Operazioni di pace
- » Comitato internazionale della Croce Rossa
- » Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario



Campo d'applicazione

Il diritto internazionale umanitario si applica ai conflitti armati internazionali e non internazionali. Le sue regole devono essere rispettate dall'inizio di un conflitto armato e si applicano fino al termine generale delle operazioni militari o dell'occupazione. Alcune disposizioni rimangono applicabili fintanto che alcune situazioni di fatto perdurano. La terza Convenzione di Ginevra protegge per esempio i prigionieri di guerra anche al termine delle operazioni di guerra.

- » Conflitto armato
- » Convenzioni di Ginevra
- » Prigionieri di guerra

Cessate il fuoco

Questa nozione, proveniente dal linguaggio militare, significa la sospensione o la cessazione immediata delle ostilità. Un cessate il fuoco si fonda su un accordo negoziato tra le parti in conflitto o sulla decisione unilaterale da parte di uno dei belligeranti di interrompere ogni attività militare per un determinato periodo in una determinata regione.

Civili

Fino al 1949 il diritto internazionale umanitario proteggeva soprattutto i membri delle forze armate feriti, malati, naufraghi o prigionieri. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno esteso la protezione in tempo di guerra alla popolazione civile. I Protocolli aggiuntivi del 1977 hanno rafforzato questa protezione e l'hanno ampliata con una regolamentazione particolare per determinate categorie di civili (donne, bambini, rifugiati, giornalisti).

- » Feriti, malati e naufraghi
- » Convenzioni di Ginevra
- » Protocolli aggiuntivi
- » Civili
- » Donne
- » Bambini
- » Rifugiati
- » Giornalisti

Codice di condotta internazionale per i servizi privati e di sicurezza

Il Codice di condotta internazionale per i servizi privati e di sicurezza (Private Military and Security Companies, PMSCs) è nato nel 2010 da un'iniziativa congiunta di diversi attori, tra cui la Svizzera. Questo codice definisce standard e principi professionali basati sul rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario. Unico nel suo genere, questo documento gode dell'appoggio di compagnie di sicurezza private, di diverse associazioni professionali, di organizzazioni umanitarie e di organizzazioni della società civile.

- » Diritti dell'uomo
- » Imprese militari e di sicurezza privata

Combattenti

In un conflitto armato, tutti i membri delle forze armate di una parte in conflitto, escluso il personale sanitario e religioso, sono considerati combattenti. Essi sono autorizzati a effettuare operazioni lecite di guerra e non possono essere perseguiti penalmente e condannati per questo («privilegio dei combattenti»). Lo statuto di combattente viene accordato a determinate condizioni anche a persone che partecipano a sommosse non organizzate per la difesa di un territorio e a milizie, volontari e altri movimenti di resistenza. I combattenti fatti prigionieri hanno diritto allo statuto e alle garanzie dei prigionieri di guerra.

- » Conflitto armato
- » Prigionieri di guerra

Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), con sede a Ginevra, è stato fondato nel 1876 a Ginevra sostituendo il Comitato internazionale di soccorso ai militi feriti. È un'organizzazione neutrale, costituita secondo il diritto svizzero e indipendente dai governi, che ha una personalità giuridica in virtù delle Convenzioni di Ginevra. Il CICR svolge un ruolo decisivo nella codificazione del diritto internazionale.

Il ruolo e i compiti del CICR nei conflitti armati sono disciplinati nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei loro Protocolli aggiuntivi. Tra i principali compiti vi sono le visite ai prigionieri, la ricerca delle persone scomparse, le azioni umanitarie come l'aiuto medico e la fornitura di derrate alimentari, la divulgazione e il controllo dell'osservanza del diritto internazionale umanitario.

- » Convenzioni di Ginevra
- » Conflitto armato
- » Protocolli aggiuntivi

Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario

La Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario, con sede a Berna, è un'istituzione permanente a disposizione della comunità internazionale per indagare su gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. È competente sia per i conflitti armati internazionali sia per quelli armati non internazionali. I suoi 15 esperti possono avviare un'inchiesta solo se le parti in conflitto danno il loro assenso. Contrariamente ai tribunali, la Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario non emette una sentenza ma si limita ad accertare i fatti, comunicando i suoi risultati e le sue raccomandazioni alle parti in conflitto interessate. La Commissione offre inoltre i suoi buoni uffici per rafforzare il diritto internazionale umanitario.

La Commissione d'inchiesta è stata istituita sulla base dell'articolo 90 del primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. La Segreteria è messa a disposizione dalla Svizzera, in quanto Stato depositario di queste Convenzioni.

- » Conflitto armato
- » Buoni uffici
- » Protocolli aggiuntivi
- » Convenzioni di Ginevra
- » Depositario

Conduzione delle ostilità

In un conflitto armato, non tutti i mezzi e metodi sono consentiti. Il diritto internazionale umanitario stabilisce quali operazioni militari, tattiche e quali armi sono ammesse. I due principi generalmente riconosciuti della distinzione e della proporzionalità risultano da un gran numero di prescrizioni specifiche, come per esempio il divieto di attacchi diretti alla popolazione civile o a beni civili, il divieto di attacchi indiscriminati e l'obbligo di prendere misure di precauzione per evitare perdite tra la popolazione civile, il ferimento di civili o per limitare per quanto possibile i danni.

- » Conflitto armato
- » Mezzi e metodi di guerra
- » Proporzionalità
- » Civili
- » Beni civili
- » Precauzione

Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

La Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è l'organo consultivo supremo del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Si riunisce di regola ogni quattro anni. La prima riunione si è svolta nel 1867 a Parigi. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti delle organizzazioni che fanno parte del Movimento e degli Stati contraenti delle Convenzioni di Ginevra. Discutono di questioni umanitarie e prendono decisioni sotto forma di risoluzioni.

- » Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
- » Convenzioni di Ginevra

Conflitto armato

Il diritto internazionale umanitario si applica in caso di conflitto armato. Non essendo definito in nessuna delle convenzioni determinanti, nella giurisprudenza il conflitto armato è stato descritto nel seguente modo: «si è in presenza di un conflitto armato quando si verificano scontri armati nelle relazioni interstatali o un conflitto armato prolungato tra autorità governative e gruppi armati organizzati o tra questi gruppi all'interno di uno Stato». Ci sono quindi conflitti armati internazionali e conflitti armati non internazionali. Un conflitto armato non internazionale è considerato tale solo se presenta una certa intensità e un minimo di organizzazione del gruppo o dei gruppi armati. Le tensioni interne e i disordini interni come i tumulti, gli atti isolati e sporadici di violenza e altri atti analoghi non sono coperti dal diritto internazionale umanitario.

- » Disordini interni

Consuetudine internazionale

Con i trattati internazionali, la consuetudine è una delle principali fonti di diritti e di obblighi per gli Stati. Si parla di consuetudine internazionale quando gli Stati adottano determinati comportamenti con la convinzione di conformarsi ad un obbligo.

Affinché una norma consuetudinaria si formi, devono quindi essere riuniti due elementi: una ripetizione costante di comportamenti identici da parte degli Stati e la loro convinzione di conformarsi ad una norma di diritto internazionale.

La maggior parte delle disposizioni del diritto internazionale umanitario e, in particolare, quelle che riguardano la conduzione della guerra, fanno oggi parte della consuetudine internazionale e sono vincolanti sia per gli Stati che per gli attori non statali.

- » Conduzione della guerra
- » Attori non statali

Convenzioni dell'Aia

In occasione delle due Conferenze di pace del 1899 e del 1907 all'Aia sono state elaborate numerose convenzioni volte a disciplinare la conduzione della guerra. È stato in particolare vietato adoperare armi atte a cagionare mali superflui o sofferenze inutili. Le convenzioni sono state completate nel 1954 dalla Convenzione dell'Aia sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e dai suoi due Protocolli aggiuntivi del 1954 e 1999.

- » Conduzione della guerra
- » Armi
- » Sofferenze inutili
- » Beni culturali
- » Conflitto armato
- » Protocolli aggiuntivi

Convenzioni di Ginevra

Alla fine della Seconda guerra mondiale gli Stati hanno preso coscienza della necessità di stabilire regole più rigorose per proteggere efficacemente le persone che non partecipano o hanno cessato di partecipare ai combattimenti: si tratta soprattutto di civili, feriti, malati, naufraghi e prigionieri di guerra.

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977 costituiscono la base del diritto internazionale umanitario. Alla Svizzera, in quanto Stato depositario e Stato parte delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli aggiuntivi, spettano importanti obblighi giuridici.

- » Civili
- » Feriti, malati, naufraghi
- » Prigionieri di guerra
- » Protocolli aggiuntivi
- » Depositario

Corte penale internazionale (CPI)

La Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia persegue gli individui sospettati di aver commesso i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale: il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. La CPI lavora a titolo sussidiario, vale a dire che interviene soltanto quando le autorità statali competenti del perseguimento penale non vogliono o non sono in grado di effettuare seriamente le inchieste o il procedimento.

La CPI è stata istituita con lo Statuto di Roma, entrato in vigore nel 2002. La Svizzera lo ha ratificato nel 2001.

- » Crimine di genocidio
- » Crimini contro l'umanità
- » Crimini di guerra
- » Crimine di aggressione
- » Statuto di Roma

Crimine di aggressione

Tra gli atti che possono costituire un crimine di aggressione rientrano, in particolare, l'invasione, l'occupazione militare o l'annessione con l'uso della forza e il blocco dei porti e delle coste, se per carattere, gravità e portata, questi atti sono considerati come chiare violazioni dello Statuto delle Nazioni Unite (ONU). L'autore del crimine di aggressione è una persona effettivamente in grado di controllare o coordinare l'azione politica o militare di uno Stato.

Le condizioni di entrata in vigore, adottate a Kampala l'11 giugno 2010, prevedono che la Corte penale internazionale (CPI) potrà esercitare la propria competenza in merito ai crimini di aggressione a partire dal 1° gennaio 2017, sempre che, entro questa data, gli Stati-parte avranno deciso di attivare tale competenza.

- » ONU
- » Corte penale internazionale



© ICRC / J. Björvinsson

La guerra nell'esperienza della popolazione civile*

La guerra distrugge le basi della vita familiare: è questa l'esperienza che tocca maggiormente la popolazione civile. Il 40 per cento degli intervistati aveva perso il contatto con un suo parente stretto. Più del 34 per cento era stato costretto a lasciare il proprio Paese. Il 31 per cento degli intervistati ha detto di aver perso in guerra un membro della sua famiglia.

* Risultati tratti da «Testimoni di guerra», inchiesta condotta a livello mondiale dal CICR

Crimine di genocidio

Sono considerati crimini di genocidio gli atti il cui scopo è la distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. In particolare tra di essi figurano:

- l'uccisione;
- i danni gravi all'integrità fisica o psichica;
- le misure per impedire le nascite o distruggere fisicamente un gruppo;
- il trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro.

La prevenzione e la punizione del crimine di genocidio sono oggetto di una Convenzione dell'ONU del 1948.

- » ONU
- » Bambini

Crimini contro l'umanità

Le operazioni che, nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico sulla popolazione civile, provocano intenzionalmente grandi sofferenze o un grave danno all'integrità fisica o psichica sono considerati crimini contro l'umanità. Tra di essi, si annoverano in particolare l'omicidio intenzionale, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione della popolazione, la privazione della libertà in violazione delle regole fondamentali del diritto internazionale, la tortura, lo stupro, lo schiavismo sessuale, la prostituzione, la gravidanza e la sterilizzazione forzata e qualsiasi altra forma di gravi atti di violenza sessuale, la persecuzione per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi o sessuali, l'apartheid e le sparizioni forzate.

- » Civili
- » Divieto di tortura
- » Sparizioni forzate e arresti arbitrari

Crimini di guerra

I crimini di guerra sono gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 che proteggono le persone e i beni e gravi violazioni contro le leggi e gli usi vigenti nei conflitti armati internazionali e non internazionali. Sono considerati crimini di guerra, in particolare, l'omicidio intenzionale, la tortura, la deportazione, il trattamento inumano, la detenzione illegale, la presa di ostaggi, l'attacco intenzionale a civili protetti e a beni civili protetti, l'arruolamento di bambini nelle forze armate, lo stupro, il saccheggio. Gli Stati sono obbligati a giudicare o a estradare le persone delle quali si suppone che abbiano commesso crimini di guerra sul loro territorio.

- » Convenzioni di Ginevra
- » Conflitto armato
- » Divieto di tortura
- » Presa di ostaggi
- » Civili
- » Beni civili
- » Bambini

D

Depositario

Il depositario di un trattato internazionale è uno Stato o un'organizzazione internazionale. Il depositario svolge compiti di natura prevalentemente notarile come, per esempio, custodire documenti, rilasciare copie autenticate, ricevere, custodire e trasmettere comunicazioni, riserve e dichiarazioni. La Svizzera è depositaria di molti trattati internazionali tra cui le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, i Protocolli aggiuntivi I e II del 1977 e il Protocollo aggiuntivo III del 2005.

- » Convenzioni di Ginevra
- » Protocolli aggiuntivi

Diritti dell'uomo

Con diritti dell'uomo si intendono i diritti alla libertà che l'individuo può rivendicare unicamente in forza della sua qualità di essere umano. A livello internazionale i diritti dell'uomo sono tutelati da un intreccio di convenzioni, risoluzioni e dichiarazioni di organizzazioni internazionali nonché dalla consuetudine internazionale.

Questo sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo è strettamente collegato al diritto internazionale umanitario e al diritto internazionale dei rifugiati. I tre settori si sovrappongono, ma ciononostante devono essere distinti uno dall'altro in modo sistematico. Il diritto internazionale umanitario (segnatamente le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi Protocolli aggiuntivi del 1977) viene applicato per principio soltanto in caso di conflitti armati.

Il diritto internazionale dei rifugiati (p. es. il Protocollo di Ginevra del 1951 relativo allo statuto dei rifugiati con il Protocollo aggiuntivo), da parte sua, si applica soltanto ai rifugiati riconosciuti come tali e, in misura limitata, ai richiedenti l'asilo. I diritti dell'uomo valgono invece, secondo l'interpretazione attuale, in ogni situazione e per tutti gli esseri umani. In caso di conflitto armato, il diritto internazionale umanitario ha tuttavia la precedenza in quanto *lex specialis*.

- » Consuetudine internazionale
- » Rifugiati
- » Convenzioni di Ginevra
- » Protocolli aggiuntivi
- » Conflitto armato

Diritto internazionale penale

Il diritto internazionale penale designa l'insieme delle norme giuridiche che definiscono la punibilità di singoli individui direttamente sulla base del diritto internazionale pubblico. Sono violazioni del diritto internazionale pubblico il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. Si parte dall'assunto che gli effetti vadano oltre i singoli Stati e che la possibilità di perseguirli penalmente rientri dunque nell'interesse dell'intera comunità internazionale. Attualmente la Corte penale internazionale all'Aia è la principale istituzione per l'applicazione del diritto penale internazionale.

- » Crimine di genocidio
- » Crimini contro l'umanità
- » Crimini di guerra
- » Crimine di aggressione
- » Corte penale internazionale

Disordini interni

I disordini e le tensioni interne non hanno l'intensità dei conflitti armati. Il diritto internazionale umanitario non è applicabile, ma sono applicabili i diritti dell'uomo.

- » Conflitto armato
- » Diritti dell'uomo

Distinzione

Il diritto internazionale umanitario protegge la popolazione civile e vieta attacchi a civili e a beni civili. Tra i suoi principi fondamentali vi è anche quello della distinzione: le parti in conflitto devono rivolgere i loro attacchi militari esclusivamente contro obiettivi militari e devono di conseguenza sempre distinguere tra civili e combattenti e tra beni civili e obiettivi militari. Il principio della distinzione porta a una limitazione dei metodi e dei mezzi di combattimento: tutte le armi o strategie che non sono impiegate in modo mirato contro un obiettivo militare sono vietate.

- » Civili
- » Beni civili
- » Obiettivi militari
- » Combattenti
- » Mezzi e metodi di guerra
- » Armi

© CRC/J. Barry



Donne in guerra*

Anche le donne, quasi altrettanto spesso degli uomini, sono vittime di espulsioni, separazioni dalle famiglie e distruzioni dei beni. Per loro la possibilità di perdere un parente stretto è quasi altrettanto elevata che per gli uomini. Complessivamente, il 40 per cento delle donne ha perso il contatto con un membro della famiglia, mentre il 32 per cento è stato costretto a lasciare il proprio Paese. Il 9 per cento ha detto di conoscere donne che sono state violentate; un altro 9 per cento ha subito torture.

* Risultati tratti da «Testimoni di guerra», inchiesta condotta a livello mondiale dal CICR

Divieto della tortura

La tortura e altri e pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati in ogni momento e in tutte le circostanze sia dalla consuetudine internazionale sia da convenzioni internazionali quale la Convenzione contro la tortura del 1984. Il Protocollo facoltativo del 2002 alla Convenzione contro la tortura si prefigge in particolare di rafforzare la prevenzione della tortura mediante visite periodiche e controlli nelle prigioni e negli istituti analoghi da parte di organismi internazionali e nazionali.

La tortura e i trattamenti crudeli sono vietati espressamente anche dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli aggiuntivi. Mentre durante i conflitti armati la tortura è considerata un crimine di guerra, nell'ambito di un'aggressione generalizzata o sistematica contro la popolazione civile è considerata un crimine contro l'umanità.

- » Consuetudine internazionale
- » Convenzioni di Ginevra
- » Protocolli aggiuntivi
- » Conflitto armato
- » Crimini di guerra
- » Crimini contro l'umanità

Divulgazione

Il rispetto e l'attuazione del diritto internazionale umanitario costituiscono uno dei principali compiti degli Stati contraenti alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Gli Stati contraenti devono integrare questo diritto nel loro ordinamento giuridico e provvedere alla sua divulgazione sia in tempi di pace sia durante i conflitti armati e devono provvedere alla sua divulgazione.

- » Convenzioni di Ginevra
- » Conflitto armato

Documento di Montreux

Il Documento di Montreux del 17 settembre 2008 definisce le norme di diritto internazionale applicabili alle attività delle imprese militari e di sicurezza private (Private Military and Security Companies, PMSCs) quando queste ultime sono presenti sulla scena di un conflitto armato. Esso comprende un elenco di buone pratiche intese ad assistere gli Stati nell'adozione di misure nazionali finalizzate all'adempimento dei loro obblighi legali internazionali.

Il Documento di Montreux dà espressione all'esigenza riconosciuta che il diritto internazionale trovi applicazione nei confronti delle imprese militari e di sicurezza private e che non vi sia un vuoto legislativo in merito alle loro attività. Esso è inteso a servire in modo pratico e realistico uno scopo: promuovere il rispetto per il diritto internazionale umanitario e i diritti dell'uomo. Pur rispondendo alle questioni di ordine legale che emergono a proposito delle imprese militari e di sicurezza private, il Documento di Montreux non stabilisce tuttavia nuovi obblighi e non è uno strumento giuridicamente vincolante.

- » Imprese militari e di sicurezza private
- » Diritti dell'uomo

Donne

Il diritto internazionale umanitario prevede una protezione particolare per le donne. Come civili sono protette contro qualsiasi attacco al loro onore e alla loro integrità fisica. Le donne gravide e le madri di bambini piccoli possono essere equiparate ai malati o ai feriti, in quanto vengono accolte in zone di sicurezza e ricevono prioritariamente soccorso. Altre disposizioni speciali proteggono le donne che fanno parte di forze armate, per esempio come prigionieri di guerra di sesso femminile. Vengono detenute separatamente dagli uomini e sono sorvegliate direttamente da donne.

- » Civili
- » Feriti, malati, naufraghi
- » Prigionieri di guerra

Dunant, Henry

Uomo d'affari svizzero che nel 1859 fu casualmente testimone della battaglia di Solferino in Lombardia; sconvolto dagli orrori della battaglia, nel 1862 pubblicò il libro «Un ricordo di Solferino», nel quale propose da un lato di istituire una società di soccorso volontario in ogni Paese europeo per aiutare i servizi sanitari dell'esercito e dall'altro di far stipulare una convenzione agli Stati per garantire la protezione degli ospedali militari e del personale sanitario, riconoscendone la neutralità. Già nel 1863 venne fondato il Comitato internazionale di soccorso ai militi feriti che nel 1876 fu denominato Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Nel 1864 venne stata adottata a Ginevra la prima Convenzione internazionale per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna.

- » Solferino
- » Comitato internazionale della Croce Rossa



Limiti alla guerra*

La maggior parte degli intervistati ritiene come principio assoluto la salvaguardia dei civili dagli attacchi. Il 64 per cento di loro chiede che, per indebolire il nemico, i combattenti si limitino a combattere fra di loro, risparmiando i civili. Solo il 3 per cento degli intervistati ammette il concetto di guerra totale, per cui è possibile colpire indistintamente militari e civili.

* Risultati tratti da «Testimoni di guerra», inchiesta condotta a livello mondiale dal CICR

E

Emblemi (segni distintivi)

Nei conflitti armati, i segni distintivi o gli emblemi servono soprattutto a proteggere le istituzioni militari e civili, gli edifici delle società di soccorso nazionali e il loro personale dagli attacchi (funzione di protezione). La protezione non dipende tuttavia dall'utilizzo di emblemi, ma è garantita direttamente dal diritto internazionale. In tempo di pace, le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa possono utilizzare i segni distintivi per le loro attività che svolgono in sintonia con i loro principi (funzione indicativa).

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 riconoscono la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa e il Leone Rosso con il Sole Rosso (dal 1980 non più in uso) come emblemi. Dal 2005 il Cristallo Rosso costituisce un altro emblema a disposizione di tutti gli Stati che per motivi religiosi o per altri motivi non vogliono utilizzare gli altri due segni distintivi.

Oltre a questi emblemi ci sono altri segni distintivi, come per esempio la bandiera bianca per i combattenti che si arrendono o un triangolo blu su sfondo arancio per la protezione civile. L'abuso dei segni distintivi è vietato.

- » Conflitto armato
- » Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
- » Convenzioni di Ginevra
- » Combattenti
- » Protezione civile

F

Feriti, malati e naufraghi

Sono considerati feriti o malati i membri dell'esercito e i civili che necessitano di un trattamento medico e rinunciano a qualsiasi ostilità. Un soldato ferito che utilizza la sua arma non è incluso in questa definizione. Il diritto internazionale umanitario prescrive a tutte le parti in conflitto di trattare i feriti e i malati in modo umano, vale a dire di ricoverarli, curarli, proteggerli e fornire loro i medicinali. Non è ammessa nessuna distinzione fondata su criteri non medici; si presta tuttavia particolare attenzione alle donne. Disposizioni analoghe valgono per i naufraghi, cioè per i membri dell'esercito e i civili che sono in pericolo sul mare o in altre acque. I combattenti feriti, malati e naufraghi hanno lo statuto di prigionieri di guerra.

- » Civili
- » Donne
- » Combattenti
- » Prigionieri di guerra

G

Garanzie fondamentali

Il diritto internazionale umanitario prevede una serie di garanzie fondamentali applicabili a tutte le persone che non hanno diritto a un trattamento più favorevole secondo le Convenzioni di Ginevra del 1949. Questa protezione minima comprende per esempio il divieto della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, standard minimi in materia di detenzione e diverse altre garanzie giudiziarie.

- » Convenzioni di Ginevra
- » Divieto di tortura

Giornalisti

Ad eccezione dei corrispondenti di guerra che accompagnano le forze armate, i giornalisti sono considerati civili e in quanto tali sono protetti. Il primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 accorda ai giornalisti una protezione speciale e offre loro una carta d'identità speciale.

- » Civili
- » Convenzioni di Ginevra
- » Protocolli aggiuntivi

Guerra asimmetrica

Oggi le guerre non sono più condotte esclusivamente dagli eserciti classici, ma anche da gruppi armati non statali. Sono sempre più sovente asimmetriche, il che significa che le parti belligeranti hanno capacità militari notevolmente diverse. Il diritto internazionale umanitario si applica anche a questi conflitti, a prescindere dal suo riconoscimento da parte degli attori (statali o non statali) coinvolti.

Questa asimmetria provoca tuttavia notevoli problemi per quanto concerne il rispetto delle regole, per esempio se una parte si sente sfavorita se rispetta le regole del diritto internazionale umanitario o se la parte tecnologicamente svantaggiata ricorre a mezzi e metodi che violano il diritto internazionale umanitario, come la perfida o l'impiego di civili come scudi umani o se la parte più forte viola i principi della distinzione e della proporzionalità per reagire alle violazioni messe in atto dall'avversario.

- » Mezzi e metodi di guerra
- » Perfida
- » Distinzione
- » Proporzionalità

Guerra civile

Conflitto armato, non internazionale; in una guerra civile le forze armate di uno Stato si oppongono a forze dissidenti o a gruppi armati non statali, o ancora diversi gruppi armati lottano tra loro nel contesto di operazioni militari continue e concertate. I disordini interni e le tensioni interne non sono considerati conflitti armati.

- » Conflitto armato
- » Disordini interni

«Guerra contro il terrorismo»

La «guerra contro il terrorismo» non è un concetto di ordine giuridico, ma politico. Il diritto internazionale umanitario si applica unicamente ai conflitti armati e non ad altre situazioni in relazione con la nozione di «guerra contro il terrorismo» (come gli attentati di Madrid nel 2004 e di Londra nel 2005). Ciò non significa tuttavia che gli atti di terrorismo e la lotta contro tali azioni avvengano in una situazione di vuoto giuridico: sono infatti applicabili i diritti dell'uomo, le legislazioni nazionali nonché le numerose convenzioni di lotta contro il terrorismo derivanti dal diritto internazionale.

- » Conflitto armato
- » Diritti dell'uomo



© CRC/J. Barry

Dignità umana*

In quali casi un'operazione bellica è inammissibile? Quando contravviene a tutte le Convenzioni? Quando essa viola la dignità umana: questa idea è sostenuta dal 48 per cento delle persone intervistate nelle regioni di guerra. Il 37 per cento di loro, basandosi sulle proprie convinzioni religiose, ritiene che determinate operazioni belliche siano ingiustificate.

* Risultati tratti da «Testimoni di guerra», inchiesta condotta a livello mondiale dal CICR

Imprese militari e di sicurezza private

Nelle situazioni di conflitto, gli Stati trasferiscono determinati compiti a imprese militari e di sicurezza private (Private Military and Security Companies, PMSCs). Esse hanno il compito non solo di proteggere i civili e le infrastrutture civili, ma anche il personale dell'esercito e le infrastrutture militari, di formare le truppe e le forze di polizia, di fornire prestazioni nel settore della consulenza, della logistica, dell'utilizzo di sistemi d'arma e del servizio informazioni e in parte addirittura di sostenere le operazioni di combattimento.

Gli attori privati hanno contatti regolari con persone che sono protette dal diritto internazionale umanitario e qualche volta partecipano anche direttamente alle ostilità. I membri di queste imprese sono tenuti a rispettare il diritto internazionale umanitario e gli Stati devono dal canto loro provvedere affinché esse rispettino tale diritto.

Nel 2006, la Svizzera, in collaborazione con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), ha lanciato un'iniziativa internazionale per il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo da parte delle imprese militari e di sicurezza private nei territori in conflitto. Nel 2008, l'iniziativa ha condotto alla redazione del cosiddetto documento di Montreux. Parallelamente la Svizzera ha sostenuto l'iniziativa per un codice di condotta internazionale per i servizi privati e di sicurezza.

Inchiesta

Ha luogo un'inchiesta quando si sospetta una grave violazione del diritto internazionale umanitario. Si distingue tra inchiesta bilaterale e inchiesta istituzionale, per la quale il primo Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 aggiuntivo ha previsto la Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario.

- » Civili
- » Comitato internazionale della Croce Rossa
- » Diritti dell'uomo
- » Documento di Montreux
- » Codice di condotta internazionale per i servizi privati e di sicurezza

- » Protocolli aggiuntivi
- » Convenzioni di Ginevra
- » Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario

Internamento

Privazione della libertà che non è ordinata dal potere giudiziario ma dal potere esecutivo, in assenza di una colpa penale precisa. L'internamento di prigionieri di guerra in un conflitto armato internazionale sottostà alle disposizioni della terza Convenzione di Ginevra. Le regole dettagliate del diritto internazionale umanitario riguardano principalmente il luogo dell'internamento, l'equilibrio fisico e mentale del prigioniero, la possibilità di lavorare, le condizioni di vita e la fine della prigionia. In casi eccezionali, anche i civili possono essere internati.

La quarta convenzione di Ginevra consente alle parti in conflitto di prendere provvedimenti di controllo e di sicurezza riguardo alle persone protette. Questi provvedimenti sottostanno a severe condizioni e devono essere esaminati almeno due volte l'anno da un tribunale o da un'autorità istituita a questo scopo.

- » Prigionieri di guerra
- » Conflitto armato
- » Convenzioni di Ginevra
- » Persone protette

Ius ad bellum, ius in bello

Lo *ius ad bellum* concerne sia la liceità del ricorso alla forza militare sia la minaccia della stessa. Viene disciplinato nello Statuto delle Nazioni Unite (ONU).

Lo *ius in bello* si applica esclusivamente in caso di conflitto armato, indipendentemente dalla sua giustificazione. Disciplina da un lato la conduzione della guerra e dall'altro la protezione delle vittime. Il diritto internazionale umanitario e lo *ius in bello* sono sinonimi.

- » ONU
- » Conflitto armato

Lieber, Francis

Nel 1863, durante la guerra di secessione americana, il professore di New York Francis Lieber redasse, su richiesta del presidente Abramo Lincoln, un'opera destinata alle truppe degli Stati del Nord. Il cosiddetto «Codice Lieber» fu il primo tentativo di codificare leggi e costumi in tempo di guerra. Lieber raccolse gran parte delle prescrizioni e degli usi noti allora e creò la base per le Convenzioni dell'Aia del 1899 e 1907.

- » Convenzioni dell'Aia

M

Mercenari

Un mercenario combatte in un conflitto armato senza far parte delle forze armate o essere cittadino di una parte in conflitto. Non risiede inoltre in un territorio controllato da una delle parti in conflitto. I mercenari sono spinti unicamente dal profitto materiale. Secondo il primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (1977), i mercenari non hanno diritto né allo statuto di combattenti né a quello di prigionieri di guerra.

- » Conflitto armato
- » Protocolli aggiuntivi
- » Convenzioni di Ginevra
- » Combattenti
- » Prigionieri di guerra

Mezzi e metodi di guerra

Anche in guerra non tutto è permesso. Determinati mezzi e metodi sono vietati, per esempio la perfidia, il terrore, la fame, il saccheggio, la presa di ostaggi, le rappresaglie contro la popolazione civile o contro obiettivi non militari, la deportazione, l'arruolamento forzato di prigionieri di guerra o di persone protette, gli attacchi indiscriminati, il rifiuto della protezione di persone non combattenti. Sono inoltre vietati i mezzi di guerra che possono provocare sofferenze inutili. Molti trattati limitano la scelta delle armi e vietano la produzione, l'immagazzinamento, il trasferimento e l'impiego di determinate armi.

- » Perfidia
- » Presa di ostaggi
- » Rappresaglie
- » Civili
- » Prigionieri di guerra
- » Persone protette
- » Sofferenze inutili
- » Armi

Mine

Le mine sono armi che esplodono quando un essere umano, un animale o un veicolo entra in contatto con esse direttamente o indirettamente (mine antiuomo / mine antiveicolo). Possono essere poste sopra, sotto o in prossimità del suolo o di un'altra superficie.

Il secondo Protocollo relativo alla Convenzione del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche disciplina l'impiego e il trasferimento di tutti i tipi di mine terrestri. La cosiddetta «Convenzione di Ottawa» riguarda le mine antiuomo. Ne vieta l'impiego, l'immagazzinamento, la produzione e il trasferimento. Prevede inoltre la bonifica delle zone minate e la distruzione di mine, come pure provvedimenti a favore delle vittime. Molti Stati importanti dal profilo militare non hanno tuttavia ratificato la Convenzione di Ottawa.

- » Armi

Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa comprende il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Lo scopo del Movimento è proteggere in situazioni di emergenza, soprattutto in caso di conflitti armati, la vita, la salute e la dignità delle persone. A questo proposito si basa su sette principi fondamentali. I membri del Movimento e gli Stati contraenti delle Convenzioni di Ginevra si riuniscono ogni quattro anni per la Conferenza internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

- » Comitato internazionale della Croce Rossa
- » Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
- » Conflitto armato
- » Sette principi fondamentali
- » Convenzioni di Ginevra
- » Conferenza internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

N

Necessità militare

Il principio della necessità militare fa parte dei principi generali di conduzione della guerra: l'impiego della forza deve essere necessario dal profilo militare, proporzionato all'obiettivo (proporzionalità) e deve distinguere tra combattenti e civili, nonché tra obiettivi militari e beni civili. L'idea di fondo del diritto internazionale umanitario è di trovare un equilibrio tra la necessità militare e le esigenze umanitarie.

- » Conduzione della guerra
- » Proporzionalità
- » Combattenti
- » Civili
- » Obiettivi militari
- » Beni civili

Nuove tecnologie

Negli ultimi anni, diverse nuove tecnologie hanno fatto la loro comparsa sul campo di battaglia moderno. Il cyberspazio è un nuovo potenziale teatro di guerra. Le parti nei conflitti armati fanno un uso sempre più frequente di sistemi di armamento telecomandati, come i droni. Anche i sistemi di armamento automatici stanno avendo un successo crescente: nei campi di battaglia del futuro si potranno impiegare alcuni sistemi autonomi, come i robot da combattimento.

Malgrado che queste nuove tecnologie sollevino varie questioni di natura giuridica, non vi è dubbio circa l'applicabilità del diritto umanitario internazionale alle nuove armi e ai nuovi mezzi di combattimento.

» **Conflitto
armato**



Obiettivi militari

Il diritto internazionale umanitario distingue chiaramente tra beni civili e obiettivi militari. Gli obiettivi militari sono beni che, per la loro natura, posizione, destinazione o utilizzazione contribuiscono in misura efficace alle azioni militari e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre un vantaggio militare preciso. Il diritto internazionale umanitario obbliga tutti i militari a verificare la natura dei beni e a dirigere i loro attacchi esclusivamente contro obiettivi militari.

» **Distinzione
» Beni civili**


ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)

L'ONU è un'organizzazione internazionale a carattere universale che conta 193 Stati membri (alla fine 2013). È un foro di discussione di tutti gli argomenti d'interesse internazionale.

La Svizzera è diventata membro a pieno titolo dell'ONU nel 2002. In precedenza aveva lo statuto di osservatore (dal 1948) ed era membro delle organizzazioni speciali dell'ONU.

Sempre più convenzioni di diritto internazionale umanitario, in particolare nel settore delle armi, sono approvate dall'ONU. Le Convenzioni di Ginevra e il loro primo Protocollo aggiuntivo obbligano gli Stati membri a prendere provvedimenti in caso di importanti violazioni delle Convenzioni o del Protocollo in collaborazione con l'ONU e conformemente al suo Statuto.

- » Armi
- » Convenzioni di Ginevra
- » Protocolli aggiuntivi



Le Convenzioni di Ginevra*

Il 39 per cento degli intervistati nelle regioni di crisi ha già sentito parlare delle Convenzioni di Ginevra. Il fatto di conoscere le Convenzioni favorisce un'attitudine umanitaria. Maggiore è infatti la disponibilità a soccorrere un nemico ferito o che si è arreso. Il 38 per cento di coloro che conoscono le Convenzioni presterebbero soccorso in casi del genere. Tale percentuale scende invece al 31 per cento fra coloro che non conoscono le Convenzioni.

Il 56 per cento di tutti gli intervistati crede che le Convenzioni evitino che una guerra si inasprisca.

* Risultati tratti da «Testimoni di guerra», inchiesta condotta a livello mondiale dal CICR

Operazioni di pace

Le operazioni internazionali di pace sono uno strumento a disposizione della comunità degli Stati per risolvere conflitti e superare crisi. Mediante mezzi di natura sia civile sia militare mirano a instaurare condizioni pacifiche e stabili. Dalla fine della Guerra fredda si sono ulteriormente sviluppate e, rispetto al passato, oggi assolvono spesso compiti di più ampia portata: mantenere e imporre la pace, prevenire i conflitti, portare e consolidare la pace, effettuare operazioni umanitarie.

Sia per le operazioni di mantenimento della pace sia per quelle di imposizione della pace svolte su mandato o sotto l'egida delle Nazioni Unite (ONU), le truppe interessate devono rispettare il diritto internazionale umanitario se partecipano attivamente a scontri armati con una parte in conflitto.

» ONU

P

Parafatura, firma e ratifica

Con la parafatura, i negoziatori appongono le loro iniziali alla fine di ogni pagina di una convenzione internazionale per confermare l'autenticazione del testo.

La firma è apposta alla fine del trattato dai plenipotenziari e ne segna la conclusione, obbligando gli Stati a non agire contrariamente agli obiettivi di tale documento. A meno che il trattato non disponga diversamente, con la firma, gli Stati non ne sono ancora parte.

Con la ratifica, gli Stati esprimono il loro accordo a essere legati mediante un trattato, premessa affinché esso entri in vigore nei singoli Stati.

In Svizzera, l'Assemblea federale approva la ratifica dei trattati, ad esclusione di quelli la cui approvazione è di competenza del Consiglio federale, in virtù di una legge o di un trattato internazionale.

Partecipazione diretta alle ostilità

Solo i combattenti sono autorizzati a partecipare direttamente alle ostilità, vale a dire a un combattimento. I civili che partecipano direttamente alle ostilità perdono la propria immunità contro gli attacchi. La partecipazione dei civili alle operazioni militari è aumentata fortemente negli ultimi anni. Inoltre, diventa sempre più difficile distinguere le funzioni civili da quelle militari.

Dopo sei anni di discussioni e ricerche condotte da esperti, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha pubblicato una guida interpretativa volta a chiarire il significato e le conseguenze della partecipazione diretta alle ostilità nel quadro del diritto internazionale umanitario.

- » Combattenti
- » Civili
- » Comitato internazionale della Croce Rossa

Perfidia

Il diritto internazionale umanitario vieta il ricorso alla perfidia per uccidere, ferire o catturare un avversario. Sono considerati atti di perfidia i comportamenti che fanno credere intenzionalmente all'avversario di avere il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare protezione secondo il diritto internazionale umanitario per poi abusare della sua fiducia. È per esempio perfido simulare uno statuto protetto mediante l'utilizzazione dei relativi segni distintivi ed emblemi o simulare l'incapacità a combattere a causa di ferimento o malattia.

- » Emblemi

Persone protette

Sono considerate protette le persone che secondo le Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno diritto a una protezione particolare. Tra di esse vi sono i feriti, malati e naufraghi, i prigionieri di guerra, i civili che sono caduti in mano all'avversario sul suo territorio e i civili in un territorio occupato. Il personale sanitario e religioso, il personale di soccorso e di protezione civile, gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi sul territorio di una parte in conflitto, le donne e i bambini sono di regola equiparati alle persone protette.

- » Convenzioni di Ginevra
- » Feriti, malati e naufraghi
- » Prigionieri di guerra
- » Civili
- » Territorio occupato
- » Protezione civile
- » Rifugiati
- » Donne
- » Bambini

Potenze protettrici

Il diritto internazionale umanitario prevede che ogni parte in conflitto nomini uno Stato neutrale come potenza protettrice. Le potenze protettrici hanno il compito di tutelare gli interessi delle parti in conflitto. Nel frattempo, sorvegliano l'osservanza del diritto internazionale umanitario e in particolare il trattamento delle persone cadute in mano agli avversari. Possono inoltre offrire i loro buoni uffici per la soluzione del conflitto. Oggi, in generale, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) assume il compito di potenza protettrice.

- » Buoni uffici
- » Comitato internazionale della Croce Rossa

Precauzione

Sebbene le operazioni militari possano essere intraprese solamente contro degli obiettivi militari, questo non impedisce che dei civili o dei beni civili siano toccati. Per questo motivo, il diritto internazionale umanitario esige che le operazioni militari siano condotte vigilando costantemente affinché siano risparmiati la popolazione civile e i beni di carattere civile. Questo è quel che viene chiamato il principio di precauzione.

- » Obiettivi militari
- » Civili
- » Beni civili



Organizzazioni di protezione*

Quali organizzazioni svolgono, in situazioni di guerra, un ruolo centrale nella protezione dei civili? Per il 42 per cento degli intervistati l'organizzazione più importante in tal senso è il CICR, la Croce Rossa/Mezzaluna Rossa. Al secondo posto vi è l'ONU (32 per cento), seguita da organizzazioni internazionali umanitarie e organizzazioni non governative. Il quarto posto è occupato da capi religiosi (18 per cento).

L'84 per cento degli intervistati è in grado di riconoscere l'emblema della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa.

* Risultati tratti da «Testimoni di guerra», inchiesta condotta a livello mondiale dal CICR

Presa d'ostaggi

La presa d'ostaggi è generalmente definita come la cattura seguita dalla detenzione di una persona senza motivi legali, allo scopo di costringere una terza parte a un determinato comportamento come condizione per liberare l'ostaggio, la cui vita e integrità fisica sono minacciate. La presa d'ostaggi è assolutamente vietata ed è considerata come un crimine di guerra.

» Crimini di guerra

Prigionieri di guerra

I prigionieri di guerra sono combattenti che in un conflitto armato internazionale sono caduti in mano all'avversario. Anche i membri dell'equipaggio della marina mercantile e dell'aviazione civile e altre persone che seguono le forze armate senza appartenervi direttamente possono avere lo statuto di prigionieri di guerra. Le condizioni di detenzione e di lavoro si basano sulla terza Convenzione di Ginevra.

I prigionieri di guerra hanno diritto alle visite di delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Non possono essere perseguiti penalmente per atti commessi nell'ambito di combattimenti e ammessi dal diritto internazionale umanitario. I prigionieri di guerra non possono rinunciare al loro statuto.

» Combattenti

» Conflitto armato

» Convenzioni di Ginevra

» Comitato internazionale della Croce Rossa

» Mercenari

» Spie

Il personale sanitario e religioso che assiste i prigionieri non è considerato alla stregua dei prigionieri di guerra ma ha diritto a un trattamento adeguato. I mercenari e le spie non hanno invece di regola diritto allo statuto di prigionieri di guerra.

Proiettili Dum-dum

I proiettili Dum-dum vennero utilizzati già alla fine del 19° secolo come munizioni di armi da fuoco. Non appena tocca il bersaglio, il proiettile perde velocità. In questo modo, contrariamente a una pallottola normale, lacera i tessuti e frantuma le ossa. Nel corso della prima Conferenza internazionale di pace all'Aia (1899), l'impiego dei proiettili Dum-dum nei conflitti armati fu vietato perché essi furono ritenuti troppo crudeli e inumani. Il nome Dum-dum deriva da un sobborgo di Calcutta dove venivano fabbricati questi proiettili.

» **Conflitto armato**

Promozione del diritto internazionale umanitario

La lotta mondiale contro il terrorismo, il fenomeno crescente della partecipazione diretta dei civili alle ostilità, la moltiplicazione di attori non statali implicati nel conflitto nonché lo sviluppo tecnologico rappresentano solo alcune delle sfide a cui il diritto internazionale umanitario deve far fronte. Se, da un lato, le regole esistenti nel diritto internazionale umanitario permettono di rispondere a queste sfide, dall'altro, l'attuazione di questo diritto è ancora troppo imperfetta e lacunare.

Ecco perché è importante che gli attori interessati lavorino per un migliore rispetto e per una migliore attuazione del diritto internazionale umanitario, in particolare modo per quanto concerne la riaffermazione e la diffusione delle regole esistenti ma anche rendendo chiare le regole in alcuni ambiti.

» **Terrorismo**
» **Partecipazione diretta alle ostilità**
» **Attori non statali**

Proporzionalità

Il principio della proporzionalità fa riferimento a tutta la conduzione delle ostilità. Di conseguenza sono, per esempio, vietati gli attacchi contro un obiettivo militare se provocano danni sproporzionati alla popolazione civile o a obiettivi civili. Prima di ogni attacco occorre valutare se le possibili ripercussioni sulla popolazione civile non siano eccessive in rapporto al vantaggio militare diretto e concreto che ci si attende.

- » Conduzione delle ostilità
- » Obiettivi militari
- » Obiettivi civili
- » Civili

Protezione civile

In caso di conflitti armati e di catastrofi, la protezione civile organizza azioni di soccorso per proteggere la popolazione, garantirne la sopravvivenza e limitare per quanto possibile i danni provocati a beni civili. I membri della protezione civile non possono essere attaccati. Il loro segno distintivo è un triangolo blu su sfondo arancio.

- » Conflitto armato
- » Beni civili

Protocolli aggiuntivi

L'8 giugno 1977 sono stati adottati a Ginevra due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Il primo serve per proteggere le vittime di conflitti armati internazionali, il secondo per proteggere le vittime di conflitti armati non internazionali. Un terzo protocollo aggiuntivo, entrato in vigore il 14 gennaio 2007, prevede l'introduzione del Cristallo Rosso come emblema addizionale.

- » Convenzioni di Ginevra
- » Conflitto armato
- » Emblemi

R

Rappresaglie

Il diritto internazionale umanitario non vieta in generale le rappresaglie. Molte prescrizioni vietano tuttavia determinati tipi di rappresaglie, in particolare contro persone protette come civili, feriti e prigionieri di guerra. Sono inoltre vietate le rappresaglie contro determinati beni, per esempio contro beni culturali e luoghi di culto, contro l'ambiente naturale o contro impianti che possono liberare forze pericolose (p. es. centrali nucleari e bacini di accumulazione).

- » Persone protette
- » Civili
- » Feriti, malati e naufraghi
- » Prigionieri di guerra
- » Beni culturali
- » Ambiente

Residui bellici esplosivi

I residui bellici esplosivi sono tutti i tipi di esplosivi non esplosi che si trovano sul terreno e rappresentano un pericolo per la popolazione civile. Il Protocollo relativo ai residui bellici esplosivi annesso alla Convenzione del 1980 su talune armi classiche (Convention on Certain Conventional Weapons, CCW) adottato nel 2003, prescrive che ogni parte, al termine delle ostilità, segnali, elimini o distrugga i residui bellici esplosivi nei territori sotto il suo controllo o metta a disposizione le informazioni e l'assistenza necessari per la pulizia delle zone interessate. Il Protocollo non limita tuttavia l'impiego di armi che danno origine a residui bellici esplosivi.

- » Civili
- » Armi



Crimini di guerra*

Il 76 per cento degli intervistati sostiene che i criminali di guerra debbano essere giudicati da un tribunale. Il 16 per cento preferisce invece che, al posto della condanna e della pena, si lasci perdere.

Il 56 per cento è dell'avviso che il perseguimento dei crimini di guerra debba venir disciplinato dai rispettivi governi, tribunali, autorità militari o politiche. Il 36 per cento è tuttavia dell'avviso che di questi casi debba occuparsi una corte penale internazionale.

* Risultati tratti da «Testimoni di guerra», inchiesta condotta a livello mondiale dal CICR

Rifugiati

Per rifugiati s'intendono le persone che hanno abbandonato la loro patria per un fondato timore di essere perseguitate a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. La Convenzione del 1951 sui rifugiati, completata dal Protocollo del 1967, disciplina lo statuto dei rifugiati.

È particolarmente importante il principio di non respingimento, che vieta di respingere una persona in uno Stato in cui la sua vita o la sua integrità fisica è minacciata. L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) assiste i rifugiati in collaborazione con le organizzazioni umanitarie. Offre sostegno per il rientro nei Paesi d'origine o per costruire una nuova esistenza nel Paese d'accoglienza o in uno Stato terzo.

I rifugiati godono di garanzie particolari per la durata dei conflitti armati.

- » ONU
- » Conflitto armato

S

Sette principi fondamentali

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa si basa su sette principi fondamentali:

- umanità – la sofferenza umana deve essere evitata o lenita, la vita e la salute devono essere protette e la dignità umana deve essere rispettata;
- imparzialità – è vietata qualsiasi discriminazione;
- neutralità – il Movimento si comporta in modo neutrale dal profilo militare, politico, etnico, ideologico e confessionale;
- indipendenza – il movimento è indipendente dal profilo militare, politico, ideologico, confessionale ed economico;
- volontarietà – l'aiuto è volontario e disinteressato;
- unità – in ogni Paese c'è una sola società nazionale;
- universalità – il movimento è attivo a livello mondiale.

- » Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Sfollati

Contrariamente ai rifugiati, gli sfollati o i profughi interni rimangono sul territorio della loro patria. Hanno diritto alla protezione prevista per i civili. Il diritto internazionale umanitario vieta esplicitamente il trasferimento forzato di civili sia nei conflitti internazionali sia in quelli non internazionali e li considera come crimini di guerra.

- » Rifugiati
- » Civili
- » Crimini di guerra

Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi e dei Principi fondamentali del Movimento. Con le loro numerose prestazioni, le Società nazionali aiutano i poteri pubblici a portare a termine compiti umanitari.

Ciascun Paese può essere sede di una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Per avere questo titolo, la società in questione deve soddisfare una serie di condizioni ed essere riconosciuta dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Deve inoltre disporre di autonomia sufficiente per gestire con efficacia la propria attività, in accordo con i Principi fondamentali del movimento.

- » Sette principi fondamentali
- » Comitato internazionale della Croce Rossa
- » Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Sofferenze inutili

Il divieto di provocare sofferenze inutili è un principio fondamentale del diritto internazionale umanitario. Limita i mezzi e metodi di guerra. I combattenti devono essere esposti a sofferenze solo se necessario per metterli fuori combattimento.

- » Mezzi e metodi di guerra
- » Combattenti

Solferino

Piccola località dell'Italia del Nord dove il 24 giugno 1859 le armate franco-piemontesi si scontrarono con le truppe dell'impero austro-ungarico. Dopo la battaglia, 40000 feriti e morenti rimasero sul campo senza aiuti. Solferino è strettamente legata al nome di Henry Dunant che, sconvolto di quanto vide sul campo di battaglia, fondò una società di soccorso, che avrebbe poi dato origine al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

- » Feriti, malati e naufraghi
- » Dunant Henry
- » Comitato internazionale della Croce Rossa

Sparizioni forzate e arresti arbitrari

Per «sparizione forzata» s'intende l'arresto o il rapimento di una persona da parte di agenti di Stato, seguito dal diniego del riconoscimento di questa privazione di libertà e dalla dissimulazione della sorte e del luogo in cui si trova la persona sparita, che viene così sottratta alla protezione della legge. La pratica della sparizione forzata viola il diritto internazionale umanitario e i diritti dell'uomo e non può essere giustificata da alcun conflitto né motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

La Convenzione sulla protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate è stata adottata nel 2006 ed è entrata in vigore nel 2010. Il diritto internazionale umanitario contiene disposizioni sulla sparizione di persone a seguito di un conflitto armato. In particolare, i parenti hanno il diritto di essere informati sulla sorte del loro congiunto.

- » Diritti dell'uomo
- » Conflitto armato

Spie

Sono definite spie le persone che si procurano segretamente informazioni militari in un territorio controllato dall'avversario. Le spie in civile non sono considerate combattenti. In caso di cattura devono essere trattate come prigionieri di guerra.

- » Combattenti
- » Prigionieri di guerra

Statuto di Roma

Lo Statuto di Roma è il trattato istitutivo della Corte penale internazionale (CPI), con sede all'Aia. Esso definisce la composizione e le procedure del funzionamento della Corte. Lo Statuto attribuisce alla Corte competenza per perseguire penalmente i casi di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione commessi da un individuo. Lo Statuto di Roma è stato adottato all'inizio dell'estate del 1998 ed è in vigore dal 2002.

- » Corte penale internazionale
- » Crimine di genocidio
- » Crimini contro l'umanità
- » Crimini di guerra
- » Crimine di aggressione

T

Territorio neutrale e zona neutrale

Viene definito neutrale il territorio di uno Stato che non è parte al conflitto e che ha scelto la neutralità permanente o limitata ad un determinato conflitto. Esso va distinto dalle zone neutrali (zone neutralizzate, zone sanitarie o di sicurezza, zone smilitarizzate) sul territorio delle parti in conflitto, ad esempio per accogliere feriti e malati, civili e non combattenti.

- » Feriti, malati e naufraghi
- » Civili

Territorio occupato

Un territorio è considerato come occupato quando di fatto si trova sotto l'autorità di una forza armata straniera, anche se l'occupazione non incontra alcuna resistenza militare. Il diritto internazionale umanitario si applica in qualsiasi situazione di occupazione, indipendentemente dal fatto che l'occupazione sia legittima o no. Esso disciplina i diritti della popolazione e i doveri delle forze di occupazione. Queste ultime devono provvedere a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza nel rispetto, salvo un impedimento assoluto, delle leggi in vigore. Le forze di occupazione sono inoltre responsabili della fornitura di derrate alimentari e di medicinali alla popolazione.

Terrorismo

La nozione di «terrorismo» non è stata definita dal diritto internazionale. Il diritto internazionale, i diritti dell'uomo e il diritto internazionale umanitario vietano però numerose azioni e attività legate al terrorismo. Infatti, in virtù del diritto internazionale umanitario, gli atti generalmente considerati come atti terroristici, quali gli attentati contro la popolazione civile e i beni civili, gli attacchi indiscriminati e la presa di ostaggi, sono proibiti sia nei conflitti armati internazionali che non internazionali. Inoltre, il diritto internazionale umanitario proibisce esplicitamente gli atti o le minacce che hanno lo scopo di spargere il terrore.

- » Diritti dell'uomo
- » Civili
- » Beni civili
- » Distinzione
- » Presa di ostaggi
- » Conflitto armato

Tribunali ad hoc

A seguito dei conflitti in Ruanda e nella ex Jugoslavia, il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha istituito due tribunali penali ad hoc per il perseguimento dei crimini di guerra, del crimine di genocidio e dei crimini contro l'umanità. La competenza di questi tribunali – contrariamente alla Corte penale internazionale – è limitata nel luogo e nel tempo.

Esistono inoltre istanze giudiziarie miste, composte di personale indigeno e straniero, che giudicano crimini commessi in determinati conflitti o sotto determinati regimi. Esempi: il Tribunale speciale per la Sierra Leone o le Camere straordinarie nei tribunali cambogiani per il perseguimento delle atrocità commesse dai Khmer Rossi.

- » ONU
- » Crimini di genocidio
- » Crimini contro l'umanità
- » Crimini di guerra
- » Corte penale internazionale

Truppe multinazionali

Una truppa multinazionale o internazionale si compone di unità delle forze armate di diversi Stati e viene impiegata militarmente nell'ambito di un mandato. Le truppe multinazionali devono rispettare il diritto internazionale umanitario.

Colophon

Editore:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
3003 Berna
www.dfae.admin.ch

Impaginazione:

Comunicazione visuale DFAE, Berna

Foto di copertina:

Jeroen Oerlemans / Panos

Ordinazioni:

Informazione DFAE
Tel.: +41 (0)31 322 31 53
E-mail: publikationen@eda.admin.ch

Contatto:

Direzione del diritto internazionale pubblico
Tel.: +41 (0)31 322 30 82
E-mail: dv@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese, inglese, spagnolo, giapponese e arabo. Altri esemplari possono essere scaricati presso www.dfae.admin.ch/publicazioni.

Berna, 2014 (2. edizione riveduta)

